

REGOLAMENTO CONSORTILE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
(*delibera C.D. n° 19 del 14/07/2005*)

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1
Principi

1 - La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.

2 – Il Consorzio ne conosce il rilievo, negli aspetti culturali e ricreativi e con il presente regolamento intende salvaguardare, promuovere e migliorare le aree a verde pubblico e privato.

Art. 2
Oggetto del regolamento

1 - Il regolamento detta disposizioni per la difesa delle alberature del parco sub urbano (aree boschive, siepi, macchie) e delle aree a verde posti all'interno degli insediamenti industriali, e delle aree agricole direttamente o indirettamente interessate dalle coltivazioni.

2 – Il regolamento detta disposizioni in materia di utilizzo delle fasce di rispetto consortili, aiuole e rotatorie, qualora le stesse vengano utilizzate dalle aziende insediate e non insediate, come luoghi oggetto di apposizione di strutture pubblicitarie.

3 – Il regolamento regola l'affidamento a privati delle aree consortili specificatamente individuati nell'allegato A, per interventi di decoro ambientale volti alla valorizzazione delle aziende e per l'ubicazione di spazi pubblicitari.

4 – Il Consorzio si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del regolamento, dell'Ufficio Tecnico Consortile, soggetto cui è demandata la responsabilità del Verde Pubblico. L'ufficio viene riconosciuto, nell'ambito territoriale Consortile, come l'organo competente in materia di Verde Pubblico, con obbligo decisionale in materia, per quanto concerne gli aspetti tecnici ed applicativi del presente regolamento, sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori di competenza consortile, sia nella verifica dei progetti proposti dai privati. Per quest'ultimo ambito, sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione Consortile.

5 - Il Consorzio promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con le imprese insediate negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio A.S.I. del calatino, con imprese no-profit, le associazioni di volontariato ed i cittadini singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare in direzione delle scuole, volti a diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde nell'ambito delle attività industriali.

Art. 3
Vigilanza

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO
Agglomerato Industriale S. Maria Poggiarelli, C.P. 334 – 95041 CALTAGIRONE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

L'Ufficio Tecnico è preposto al controllo delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni che viene demandato al Corpo di Polizia Municipale competente per territorio.

TITOLO II

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4

Alberature salvaguardate

Fermo restando il regime di tutela per i beni ambientali eventualmente esistenti all'interno delle aree industriali, sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:

- a) Le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m 1.30 dal suolo, superiore a cm 30, nonché le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta tale requisito;
- b) Gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione consortile, anche se non presentano il requisito di cui alla precedente lettera a);

Art. 5

Progettazione del verde negli ambiti di intervento

La progettazione del verde, all'interno agli insediamenti produttivi, deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute negli elaborati del PRT e nel regolamento edilizio vigente.

La progettazione del verde nelle fasce di rispetto, nelle rotatorie e nelle aree a verde nelle quali il Consorzio intende affidare la cura e la gestione del verde devono rispettare i parametri minimi di cui al Capo III.

Art. 6

Interventi sul verde pubblico consortile

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico consortile devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti nel presente regolamento.

2. L'approvazione del progetto di abbattimento di alberature deve essere preceduta da una motivata proposta del servizio competente, allegando il progetto dello stato modificato. Fatti salvi i casi di pericolo imminente o di forza maggiore, l'abbattimento non sarà eseguito prima che siano trascorsi 30 gg. dalla richiesta.

3. Nell'espletamento delle attività di manutenzione del verde pubblico consortile sono consentiti i seguenti interventi:

- a) La sistemazione o rimozione di alberi che creano pericolo per la pubblica incolumità;
- b) Lo sfalcio delle aree destinate a prato;
- c) L'asporto di piante infestanti;
- d) L'uso di mezzi agricoli o speciali purché non vi sia contrasto con i criteri e le prescrizioni dettati col presente regolamento.

4. L'accensione di fuochi per la combustione del materiale di risulta non è consentita. Il materiale di risulta deve essere portato all'impianto di compostaggio.

Art.7

Interventi sulle aree private o affidate a privati

1. I proprietari, o gli utilizzatori di aree verdi o di aree con presenza di alberature, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica.
2. I proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, rettili, ecc.).
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui ai commi precedenti, il Consorzio diffida i proprietari a provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui alle leggi e/o regolamenti comunali sui rifiuti.

Art.8

Abbattimento di alberature

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.
2. L'abbattimento di alberature presenti in terreni siti all'interno delle aree industriali è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, ecc.
3. Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio e quelle individuate all'art. 4, l'abbattimento deve essere comunicato all'Amministrazione Consortile con una denuncia da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni; la comunicazione si intende accolta qualora, entro 20 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente del settore competente, non si pronunci diversamente in merito al contenuto della stessa.
4. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In tal caso, qualora si tratti di alberature ubicate in aree demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici, l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà Consortile, posta possibilmente nelle vicinanze della zona interessata dall'abbattimento secondo le indicazioni dell'Ufficio competente in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi. Le piante messe in sostituzione dovranno costituire, a maturità, un volume di chioma non inferiore a quello delle piante abbattute. I nuovi impianti sono regolati, per quanto riguarda le distanze dai confini, dall'art. 892 e seguenti del Codice civile.
5. In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna. Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.
6. La denuncia di abbattimento deve essere indirizzata al Dirigente del servizio competente e corredata di documentazione fotografica e planimetrica; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura, da effettuarsi entro e non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della denuncia.
7. La comunicazione con la quale il Consorzio, entro il termine di 20 giorni dalla denuncia, rende noto al proprietario il diniego all'abbattimento deve contenere l'indicazione dei motivi di legge o regolamento che non consentono l'abbattimento e, qualora l'alberatura oggetto della denuncia sia tutelata in quanto albero di pregio, la specificazione della disciplina ad esso applicabile.
8. I casi di urgenza e quelli dai quali potrà derivare pericolo per la pubblica incolumità, saranno valutati a insindacabile dell'Ufficio Competente, al quale spetterà conseguentemente la proposta di immediato abbattimento tramite provvedimento.
9. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme contenute nei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25.

Art. 9
Potature

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.
2. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.
3. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, tamerici, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità, es. Codice della Strada) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando rami vivi di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".
4. L'esecuzione di interventi di potatura in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25.

Art. 10
Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti: lesioni a corteccia e radici, rottura di rami, versamento di sostanze fitotossiche nelle aree circostanti l'apparato radicale, gli scavi di qualsiasi natura che compromettano gli apparati radicali, la combustione di sostanze di qualsiasi natura e all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, la realizzazione di impianti di illuminazione che producono calore tale da danneggiare l'alberatura, l'effettuazione, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale organico se di spessore superiore a mt. 0,20.
2. È fatto divieto di costituire depositi di materiale di qualsiasi tipo su aree a bosco, a parco, ad aiuole, rotatorie, fasce di rispetto, nonché sulle aree di pertinenza delle alberature. È fatto divieto altresì di addossare materiale di qualsiasi tipo alle piante ed alle alberature.
3. I danni procurati a soggetti arborei o ad arbusti di proprietà consortile, accertati e contestati dall'ufficio tecnico e/o dalla Polizia Municipale del Comune di appartenenza, saranno addebitati al responsabile, tenendo conto sia del valore ornamentale della pianta, dato immediatamente quantificabile in quanto evidente, sia del danno biologico, nel caso di danneggiamento delle radici, che si manifesterà nel corso di più anni. Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio Consortile sarà effettuato a cura del dell'area tecnica sia direttamente, sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Consortile e sarà addebitato in forma pecuniaria al responsabile.

Il calcolo dell'indennizzo dovuto avverrà basandosi sulla stima dei danni, come di seguito riportato al comma, secondo i casi:

- 1) danno irreparabile, che comporta l'abbattimento della pianta e la sua sostituzione con un'altra pianta, della medesima specie e tutte le spese accessorie;
- 2) danno parziale, quantificato calcolando il deprezzamento subito dalla pianta e le spese di manutenzione;
- 3) danno biologico, quando è coinvolto nel danno l'apparato radicale, la stima del quale è dettagliatamente illustrata al comma successivo.

4.1 - La pianta è stata abbattuta o dovrà essere abbattuta in seguito a danneggiamento irreparabile. In questo caso si determinerà il valore ornamentale, valutato secondo i tre seguenti parametri, che, insieme con il prezzo della nuova pianta da collocare al posto dell'esemplare abbattuto, concorrono al calcolo dell'indennizzo dovuto all'Amministrazione Consortile. L'addebito verrà comunicato tramite l'area

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO

Agglomerato Industriale S. Maria Poggiarelli, C.P. 334 – 95041 CALTAGIRONE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

amministrativo-contabile e le eventuali contestazioni dovranno avvenire in contraddittorio secondo la procedura di cui alla Legge 689/81.

- 1) Condizioni estetiche dell'esemplare da sostituire, parametro variabile da 0,5 a 10 in funzione della bellezza, della posizione (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc., secondo la seguente tabella:

10 -	pianta sana , vigorosa	- solitaria, esemplare
9 -		- in gruppi da tre a cinque esemplari
8 -		- in gruppo con più di cinque esemplari o in filare
7 -	pianta sana, di medio vigore	- solitaria
6 -		- in gruppo da tre a cinque esemplari
5 -		- in gruppo con più di cinque esemplari o in filare
2 -	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo	- solitaria
1 -		- in gruppo o in filare
0,5 -	pianta senza vigore, ammalata	

- 2) Indice secondo la dislocazione della pianta rispetto al territorio, secondo i seguenti parametri:

10	Fasce di rispetto viabilità principale, collinetta.
7.5	Innesto a dislivello.
5	Fasce di rispetto viabilità secondaria.
2.5	Aree verdi non attrezzate.

- 3) Dimensioni. Viene considerata la circonferenza della pianta, misurata a 1 m dal colletto, secondo la seguente tabella:

Circ. in cm	Indice	Circ. in cm	Indice	Circ. in cm	Indice
30-40	2	80-90	7	130-140	12
40-50	3	90-100	8	140-150	13
50-60	4	100-110	9	150-160	14
60-70	5	110-120	10	160-170	15
70-80	6	120-130	11	170-180	16

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO

Agglomerato Industriale S. Maria Poggiarelli, C.P. 334 – 95041 CALTAGIRONE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero. Per piante di dimensioni maggiori si aumenterà la valutazione di 1 punto ogni 10 cm di diametro della circonferenza.

L'indennizzo (I) dovuto all'Amministrazione Consortile sarà dato:

$I = \text{Prezzo} / 10 \times \text{Parametro delle condizioni estetiche} \times \text{Indice di dislocazione} \times \text{Indice delle dimensioni}$

Per "Prezzo" si intende quello della nuova pianta, con caratteristiche di allevamento e di portamento il più possibile simili a quelle di un esemplare adulto e ben sviluppato, scelta ed acquistata dall'Amministrazione Consortile presso un vivaista di fiducia, applicando i costi espressi dall'Elenco prezzi per Opere del Verde più recente.

All'indennizzo dovuto per la sostituzione della pianta si aggiungeranno le spese per l'abbattimento, lo sradicamento del ceppo, la messa a dimora della nuova pianta, calcolate in base all'Elenco prezzi citato, l'I.V.A., il rimborso delle spese di assistenza tecnica, legali e postali .

4.2 - La pianta presenta ferite e scortecciature su parte del tronco, danni alla chioma o alle radici.

In caso di ferite o scortecciature al tronco il danno é proporzionale all'estensione in larghezza delle lesioni in rapporto alla circonferenza della pianta. Nel caso di più lesioni a diverse altezze del tronco, si sommeranno tra loro le varie percentuali. Nel caso di danni al colletto si raddoppieranno i valori.

Lesioni in percentuale circonferenza tronco	Indennità in percentuale valore albero
fino a 10	10
da 10 a 20	20
da 20 a 25	25
da 25 a 30	35
da 30 a 35	50
da 35 a 40	60
da 40 a 45	80
da 45 a 50	90

L'indennizzo sarà determinato:

$I \times \text{Indennità percentuale valore dell'albero}$

In questo caso le spese accessorie saranno comprensive delle ore di intervento e dei materiali usati per la disinfezione delle ferite, calcolati in base all'Elenco prezzi, dell'I.V.A., ecc.. Se le parti danneggiate riguardassero la chioma, si richiederà, come indennizzo, il costo dell'intervento di potatura e delle spese accessorie, fatto salvo il caso in cui, per l'asportazione di branche di grandi dimensioni, si potrebbe verificare un decremento del valore ornamentale della pianta, che sarà quantificato caso per caso. Ai fini dell'indennità di risarcimento fanno eccezione i danni conseguenti ad incidente stradale per i quali si applicano unicamente i principi e le regole che disciplinano la responsabilità civile.

Art. 11

Difesa delle piante in aree di cantiere

1 - Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO
Agglomerato Industriale S. Maria Poggiarelli, C.P. 334 – 95041 CALTAGIRONE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Il fusto delle piante dovrà essere salvaguardato da urti accidentali ricoprendolo con idoneo materiale antiurto fino ad un'altezza di cm. 150.

2 - Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi o versamento di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetti consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura, né scarichi idrici che rendano asfittico il suolo.

3 - Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo.

In previsione di scavi stradali per la posa di servizi sotterranei la Società o l'Impresa esecutrice dei lavori da eseguirsi entro 3 m di distanza massima dalla pianta dovrà obbligatoriamente concordare con l'Ufficio tecnico, tramite richiesta di licenza presso l'ufficio concessioni e autorizzazioni suolo pubblico, il tracciato e la profondità degli scavi che coinvolgono alberature, riportati su planimetrie in cui siano indicate le reali posizioni delle piante e i rilievi esatti delle larghezze del sedime a marciapiede e stradale e i servizi sotterranei già presenti nel tratto interessato dai lavori, relativamente alle competenze del richiedente.

Al fine di salvaguardare l'apparato radicale delle piante nel caso di scavi ravvicinati, si dovranno adottare i seguenti accorgimenti: scavi a mano, rispetto delle radici portanti, evitandone il danneggiamento e l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.).

Se, nel corso degli scavi, non sarà possibile evitare la rimozione di radici, occorrerà reciderle con un taglio netto, evitando strappi e slabbrature, previa autorizzazione scritta dell'Ufficio competente, ed effettuando tale intervento sotto la diretta sorveglianza dei tecnici comunali.

4 - Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

5 - L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25.

Art. 12

**Prescrizioni tecnico-qualitative
nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**

1 - Le piante e le alberature, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, devono essere poste a dimora a regola d'arte.

2 - Le alberature abbattute abusivamente o compromesse, devono essere sostituite, a cura e spese dei responsabili, secondo le prescrizioni dettate da apposita ordinanza del Dirigente del settore competente, con altrettanti esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza. Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza della precedente alberatura rimane inedificabile a tutti gli effetti.

Art. 14

Difesa fitosanitaria

1 - Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde e fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale in tema di diffusione della malattia delle piante e degli animali, è fatto obbligo a chiunque sia tenuto, in quanto proprietario od utilizzatore, di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.

2 - Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati presidi sanitari di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

CAPITOLO II

**DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI
DELLE AREE A VERDE ATTREZZATE**

Art. 15

Comportamenti vietati e prescritti

1. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco o verde pubblico sono tenuti ad un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.
2. Fatte salve le disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di rifiuti ed inquinamento; è fatto divieto di tenere o, per le persone soggette a tutela, di tollerare, i seguenti comportamenti:
 - a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a Verde Pubblico Consortile.
 - b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
 - c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, realizzare orti privati, nonché calpestare le aiuole.
 - d) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
 - e) Provocare danni o imbrattamenti a strutture e infrastrutture.
 - f) È vietato introdurre cani in aree individuate da apposita ordinanza (segnalate con apposita cartellonistica).
 - h) L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, eccetto quelli di servizio e/o per la manutenzione del verde.
 - i) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
 - l) Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.
 - m) Pascolare.
3. È fatto obbligo:
 - a) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.
4. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 25.

Art. 16

Attività sociali, culturali e ricreative all'interno delle aree a verde

1. Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree destinate a verde pubblico, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente nell'osservanza dei principi del regolamento. Sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione Consortile.
2. In particolare su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Direttore Generale può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative che possano comportare tra l'altro anche l'eventuale introduzione di veicoli a motore.
3. Qualora tali attività comportino possibili danneggiamenti sarà richiesto l'obbligo di ripristino dei luoghi alle condizioni originarie (compresa l'asportazione dei rifiuti) previa la riscossione di un deposito cauzione proporzionato al rischio nella eventualità che tale ripristino debba essere effettuato a spese dell'Amministrazione Consortile.

4. Qualora tali attività comportino occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre al deposito cauzionale, verrà applicata la tariffa di cui al relativo regolamento.

TITOLO III
AFFIDAMENTO A PRIVATI DELLA GESTIONE DI AREE A VERDE

Art. 17

Modalità di affidamento

Fermo restando che la gestione del verde, la pulizia, la prevenzione contro gli incendi delle fasce di rispetto delle strade consortili rimane a carico dei proprietari dei lotti industriali prospicienti dette fasce.

Considerato che la cura del verde di tali fasce oltre ad incidere sull'aspetto complessivo degli agglomerati industriali, incide direttamente sull'aspetto paesaggistico delle ditte prospicienti.

La non adesione al programma di cura del verde previsto dal presente regolamento da parte dei proprietari dei lotti industriali prospicienti tale fasce, pone a carico degli stessi, gli oneri derivanti dalla manutenzione e gestione in quote proporzionali all'estensione della fascia adiacente.

L'affidamento delle aree oggetto del presente regolamento, individuate nel successivo articolo, che non possono essere gestite direttamente dal personale dipendente, avverrà mediante la concessione ad uso gratuito e temporaneo da parte del Consorzio, ad Enti, Società, Associazioni e privati che ne facciano richiesta.

Le domande, sottoscritte dai legali rappresentanti o da singoli cittadini interessati alla gestione dell'area, dovranno essere presentate al consorzio per l'area di sviluppo industriale del calatino successivamente alla pubblicazione del relativo avviso. Inoltre dovranno contenere la documentazione prevista all'art. 19.

L'assegnazione sarà effettuata con deliberazione di Comitato Direttivo secondo l'ordine di priorità delle domande acquisite al protocollo generale in relazione alla richieste delle aree da manutendere. In caso di richieste assunte contestualmente dal protocollo, la deliberazione di Comitato Direttivo conterrà altresì le motivazioni in ordine alla preferenza accordata alla ditta richiedente.

Qual'ora un'area risulta oggetto di più richieste, verrà data precedenza alla ditta insediata nelle aree consortili prospiciente e/o adiacente l'area in questione.

Compatibilmente con la previdente necessità di attrezzare le aree in oggetto a verde, è consentito stipulare convenzioni anche onerose per l'installazione di pacchetti pubblicitari con soggetti privati o con concessionari provvisti di regolare licenza da parte del Ministero delle Finanze e/o iscrizione alla camera di commercio.

Le richieste di aree Consortili per uso di produzioni agricole contemplate dal presente regolamento sono limitate alle aree a verde definite dal P.R.T. e denominate collinetta e uliveto.

La domanda e l'assegnazione di tali aree avverrà con specifico bando e potranno partecipare agricoltori e imprenditori a titolo principale.

Art. 18

Aree a verde oggetto di affidamento a privati

Le aree a verde oggetto di affidamento a privati per la gestione, cura e manutenzione del verde, nonché per l'installazione di strumenti pubblicitari e/o di elementi di arredo sono:

- 1) Fasce di rispetto stradale
- 2) Rotonde ed isole spartitraffico
- 3) Innesto a dislivello
- 4) Aree a verde consortili

Art. 19

Documentazione a corredo della domanda

Le domande dovranno essere corredate da:

- 1) Stralcio di P.R.T.;
- 2) Planimetria catastale;
- 3) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento da realizzare;

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO
Agglomerato Industriale S. Maria Poggiarelli, C.P. 334 – 95041 CALTAGIRONE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

- 4) Elaborati grafici rappresentativi dell'intervento di manutenzione e/o di arredo e/o pubblicitario che s'intende realizzare;
- 5) Dichiarazione sostitutiva e/o atto unilaterale d'obbligo in cui il richiedente o il concessionario si impegna a mantenere a regola d'arte e per almeno due anni la proposta progettuale di utilizzazione dell'area;

Art. 20

Oggetto della concessione

La concessione in uso consisterà nella vigilanza, manutenzione e tutela contro l'incendio dell'area, secondo il progetto allegato alla domanda di assegnazione e in base alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Consortile, ivi comprese quelle relative alle essenze da piantumare e alle dimensioni degli strumenti pubblicitari. Si specifica che le fasce di servizio Consortili di larghezza media di m. 5 adiacenti le strade Consortili, sono sede di numerosi impianti e reti Consortili, in cui non è consentita la piantumazione di piante ad alto fusto perché oggetto di frequenti interventi di manutenzione o di ristrutturazione.

La piantumazione con alberi ad alto fusto è consentita invece nelle fasce di rispetto di larghezza media di mt. 40 che delimitano l'area del Consorzio ove è anche possibile la realizzazione di aree da destinarsi a parco.

Art. 21

Divieti

E' fatto divieto di privatizzare e recintare le aree concesse che resteranno di uso pubblico. Eventuale arredo (panchine, altalene, ecc.) che potranno essere installati, non limiteranno l'uso pubblico.

E' consentita la recinzione con siepi di altezza non superiore a cm. 60.

Art. 22

Oneri a carico del concessionario

Tutti gli oneri connessi all'esercizio della concessione sono a carico del concessionario, sicché l'Amministrazione concedente sarà ritenuta sollevata e indenne da responsabilità di qualsivoglia specie.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 23

Richiami al Codice civile ed al Codice della strada

1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e segg. del Codice Civile, il Consorzio, per motivi ed esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza minore di quelle previste in via generale dalla legge.

2. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 896 del Codice Civile, il Comune si riserva il diritto di non recidere o far recidere i rami o le radici che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, in ragione della salvaguardia dello stato vegetativo e di sicurezza delle piante stesse. Qualora il vicino tagli le radici che si addentrano nel suo fondo, si rende responsabile di eventuali danni arrecati allo stato vegetativo della pianta e di eventuali danni conseguenti all'instabilità della stessa pianta. Pertanto può procedere ai tagli solo se può garantire mediante propria dichiarazione di responsabilità o perizia tecnica, la salvaguardia e/o stabilità della pianta.

Art. 24

Ordinanze di esecuzione del regolamento

1. In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Dirigente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO
Agglomerato Industriale S. Maria Poggiarelli, C.P. 334 – 95041 CALTAGIRONE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

2. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Dirigente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dall'Amministrazione in relazione all'entità dell'abbattimento.

Art. 25

Sanzioni

1. La violazione delle fattispecie regolamentari, non diversamente sanzionate da normative di ordine superiore, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa:

- da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 150 per le violazioni di cui all'art. 9, 12 e 15;
- da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 300 per le violazioni alle norme all'art. 8, comma 3 (più il valore della pianta per le violazioni di cui al comma 1); art. 10, 11, 14 (solo se non vi è stata diffusione della malattia), 16.

2. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Consorzio per l'Area Industriale del Calatino e il loro uso verrà destinato principalmente ad interventi sul Verde Pubblico consortile e ripristino ambientale.

Art. 26

Norme regolamentari in contrasto

Le norme regolamentari consortili in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate.

Art. 27

Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 28

Norma transitoria

Le norme del presente regolamento si applicano alle richieste di abbattimento e ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; alle varianti inessenziali di progetto già approvate sulla base della norma previgente, presentate anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applica la normativa previgente.

Art. 29

Efficacia

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.